



**Roma, 10 giugno 2010**

**Intervento Dottor Attilio Befera,  
Direttore Agenzia delle Entrate**

**Audizione  
Senato della Repubblica  
6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro)**

Signori Senatori, Vi ringrazio per l'opportunità che mi viene offerta di esporVi le linee guida che ispirano l'attuazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle misure di contrasto dell'evasione contenute nella manovra correttiva recentemente approvata, cui il Fisco è chiamato a concorrere con oltre 9 miliardi di euro.

La grande sfida che l'Amministrazione finanziaria si impegna a vincere si pone in continuità con le iniziative già messe in campo in questi due anni e che sono dirette a individuare i veri evasori attraverso la selettività dei controlli.

Questa manovra, infatti, chiude il cerchio aperto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha previsto, tra le altre misure di contrasto dell'evasione, un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di frode in materia di Iva nazionale e comunitaria e volte a contrastare lo spostamento fittizio all'estero della residenza da parte delle persone fisiche finalizzato all'evasione fiscale.

Lo sforzo effettuato nella direzione del reperimento delle risorse sottratte allo Stato è proseguito con l'attuazione del decreto-legge n. 185 del 2008 e, ancora, del decreto-legge n. 78 del 2009 che, sul fronte nazionale, ha introdotto misure tese a contrastare fenomeni connotati da profili di rilevante offesa degli interessi erariali quali, ad esempio, le compensazioni indebite. E' stata, infatti, prevista una stretta per colpire l'utilizzo di crediti artatamente creati per il pagamento, mediante modello F24, di somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.

Sul fronte internazionale, poi, le suddette norme hanno inasprito le disposizioni per il contrasto dell'evasione internazionale attraverso l'inversione dell'onere della prova per chi detiene fuori confine capitali e beni non dichiarati al Fisco e il raddoppio delle sanzioni.

In questo solco si inserisce la nuova manovra che continua a mettere in campo strumenti che consentono all'Amministrazione finanziaria di potenziare ulteriormente la lotta all'evasione in modo sempre più selettivo, mediante l'individuazione delle aree a maggiore rischio e che, al tempo stesso, sono funzionali alla creazione della *compliance*. Nella ferma convinzione, infatti, che l'efficacia non solo repressiva, ma anche dissuasiva, degli interventi dell'Amministrazione finanziaria abbia come presupposto essenziale una sempre più mirata selezione delle situazioni a maggiore rischio di evasione, l'Agenzia continuerà a privilegiare un'accurata analisi del rischio e ad impegnarsi in un sempre più intenso dialogo con i contribuenti.

Sul fronte del **potenziamento della partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale e contributiva**, nuove disposizioni introducono l'obbligo (e non più la facoltà) per gli enti locali con popolazione superiore a 5mila abitanti di costituire il Consiglio tributario. Quest'ultimo ha il compito di segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'Inps elementi utili all'emersione dei maggiori imponibili fiscali e contributivi. Per i Comuni sotto i 5mila abitanti, che fino a oggi non si sono già dotati del Consiglio tributario, viene, invece, previsto l'obbligo di riunirsi, a tal fine, in Consorzio.

Viene innalzata dal 30 al 33% delle maggiori somme riscosse l'ammontare della quota spettante ai Comuni dalla lotta all'evasione. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Inps, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni, fisserà le modalità di trasmissione ai Comuni di copia delle dichiarazioni dei cittadini in essi residenti e di partecipazione degli enti locali all'accertamento fiscale e contributivo.

Con riguardo al fronte dell'antiriciclaggio e della **mappatura di operazioni a rischio di evasione e frode fiscale**, l'adeguamento alle disposizioni comunitarie della soglia al di sopra della quale è obbligatorio effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico, mira a contrastare l'uso improprio del contante connesso a fenomeni, anche illegali o che, comunque, sono caratterizzati dalla finalità di evasione.

Tale nuova soglia (il divieto di utilizzo del contante per importi superiori a 5.000 euro) permette, peraltro, ai cittadini di effettuare in denaro, se lo desiderano, tutte le operazioni di acquisto quotidiane, al fine di evitare onerose operazioni per spese di modesto valore.

Il rafforzamento e la prevenzione dell'evasione, principalmente in materia di imposta sul valore aggiunto ("frodi carosello" e false fatturazioni), sono connessi anche all'introduzione dell'**obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per importi non inferiori a 3mila euro**.

Con l'analisi e l'incrocio dei dati così acquisiti, verrà agevolata l'identificazione di soggetti a rischio di evasione e frode ed una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni, nonché l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla ricostruzione dell'effettiva capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.

La limitazione dell'obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi di importo unitario superiore a 3mila euro è coerente con le finalità della norma che intende perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza, consentendo di escludere dall'obbligo milioni di soggetti di

minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento non sarebbero proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.

L'aggiornamento, poi, dell'**accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche**, regolato da disposizioni risalenti agli anni '70 e, pertanto, non in linea con i cambiamenti connessi ai mutamenti sociali verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi, consente di innovare profondamente questo importante strumento di contrasto dell'evasione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le norme stabiliscono, in particolare, che:

- la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi posseduti nello stesso periodo, ferma restando ogni possibilità per il contribuente di provare che ciò non sia effettivamente avvenuto nel caso specifico, in quanto le spese sono state finanziate con altri mezzi (dimostrando, per esempio, che siano state sostenute grazie ad eredità percepite o vincite al lotto, ecc), ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- alla detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'uso del redditometro (che analizza le spese sostenute per auto di lusso, barche, iscrizione a club esclusivi, leasing di beni di lusso, ecc) oppure avvalendosi di una metodologia di stima del reddito individuale basata sull'analisi di campioni significativi di contribuenti. Anche in questo caso, l'interessato può sempre provare il contrario. Sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a individuare gli elementi di capacità contributiva, con periodicità biennale;

- in tutti i casi il contribuente viene tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento;
- i diritti del contribuente, garantiti e tutelati dalla possibilità di fornire tutti gli elementi di prova a proprio favore, possono essere fatti valere sia prima sia dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione (che deve essere obbligatoriamente attivato), nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente;
- dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono, poi, deducibili gli oneri previsti dall'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.

La focalizzazione dell'attenzione su chi presenta evidenti indici di rischio di evasione, caratterizza anche la specifica azione di vigilanza fiscale prevista sulle **imprese che cessano l'attività entro un anno dalla loro nascita** (cosiddette «apri e chiudi»). L'esperienza dei controlli fiscali ha confermato che questa categoria di contribuenti è a particolare rischio, soprattutto di frodi (false fatturazioni o anche frodi «carosello») e, pertanto, sarà specificamente considerata ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps. Nel mirino non finiranno giovani imprenditori che magari hanno sbagliato investimento o mercato. L'attenzione si concentrerà su “teste di legno” che consentono l'apertura di una attività e la sua immediata cessazione soltanto per mettere in atto attività fraudolenti.

Con la stessa finalità, è prevista una specifica azione di vigilanza fiscale sulle **imprese che si dichiarano in perdita**, ai fini delle imposte sui redditi, **per più di un periodo d'imposta**, per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente atteso che

perdite reiterate contraddicono ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa.

Sarà poi intensificata l'attività di controllo sulla platea di contribuenti non soggetti né agli studi di settore né al tutoraggio (costituita da circa 70.000 soggetti), segmento assai rilevante in termini di gettito fiscale atteso e che presenta un rischio di evasione complessiva particolarmente elevato. Per questi soggetti, il miglior modo di coprire il rischio di evasione è quello del controllo sistematico mediante specifici piani a livello locale in relazione ai quali sarà valorizzato il coordinamento tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza (che hanno assetti organizzativi che collimano dal punto di vista operativo).

Con l'obiettivo di utilizzare in ottica antievasiva il **contrasto di interessi** tra chi fornisce e chi usufruisce di prestazioni di servizi o cessione di beni, è stata prevista una ritenuta del 10% a titolo di acconto sui bonifici disposti da coloro che sostengono spese per le quali spettano le detrazioni in dichiarazione dei redditi (per esempio, le ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36% delle spese sostenute).

Tra le misure finalizzate a incrementare l'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria, nuove disposizioni sono state introdotte **in materia di operazioni rientranti nella disciplina sui prezzi di trasferimento** al fine di eliminare le difficoltà attualmente esistenti connesse alla necessità di effettuare riscontri, in assenza di una adeguata collaborazione del contribuente, di rilevante complessità, anche tecnica.

È prevista, infatti, la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di disporre, in sede di controllo, della documentazione approntata dal contribuente, necessaria

a riscontrare la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese.

Comunque, il sistema, applicato con diligenza e buona fede, esclude la possibilità che alle imprese siano irrogate sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali connesse con rettifiche di transfer pricing.

L'impianto di dettaglio del sistema documentale previsto dalla disposizione sarà a breve disciplinato con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, in conformità con i contenuti del codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea, approvato con risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006, e con le direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento.

Sempre in tema di adeguamento alla normativa europea in materia di **operazioni intracomunitarie** ai fini del **contrasto delle frodi**, la facoltà di effettuare operazioni intra Ue passa, ora, attraverso l'autorizzazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

All'atto della presentazione del modello per l'attribuzione della partita Iva, l'operatore economico manifesta la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. Allo scopo di evitare attività fraudolente messe in atto subito dopo l'apertura della partita Iva viene previsto che l'iscrizione all'archivio Vies decorra dopo trenta giorni, a valle dei controlli dell'Agenzia.

Particolare attenzione viene, poi, riservata al contrasto della **microevasione diffusa sul territorio**. Si tratta, quindi, dell'evasione sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte di una categoria di soggetti che fruiscono abitualmente di servizi e prestazioni sociali. Dal momento che tale fenomenologia può essere



intercettata mediante l'incrocio automatico dei dati contributivi che l'Inps invia all'Agenzia delle Entrate, la norma richiede il ricorso sistematico all'utilizzo di questi dati per controllare il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

In un'ottica finalizzata a realizzare un maggior grado di efficienza e di efficacia dell'attività di controllo e di accertamento cosiddetta «di massa», che tiene, peraltro, conto dei soddisfacenti risultati già conseguiti dall'Agenzia in analoghe iniziative è previsto l'affidamento, in via esclusiva, di attività specialistiche e a carattere seriale ad apposite articolazioni dell'Agenzia stessa con competenza su tutto o parte del territorio nazionale.

La delocalizzazione di talune attività renderà possibile l'intensificazione dell'azione di controllo anche attraverso l'impiego di sistemi di contatto multimediale con i contribuenti, garantendo agli stessi la necessaria assistenza.

Con l'obiettivo di intensificare il processo di **accelerazione della riscossione** delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, **gli avvisi di accertamento** emessi ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificati a partire dal 1<sup>o</sup> luglio 2011 (relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi) costituiranno **titolo esecutivo all'atto della notifica al contribuente**.

La più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria conseguirà alla significativa riduzione dei tempi mediamente intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento, situazione quest'ultima che rappresenta un costo per il cittadino e porta spesso il Fisco alla perdita di beni su cui potersi rivalere.

Il procedimento antecedente alla eventuale fase dell'esecuzione forzata e le relative nuove modalità e, in taluni casi, i nuovi termini, impegnano l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione al rispetto di perentorie scadenze e di intense e proficue modalità di colloquio.

L'agente della riscossione, quindi, sulla base del titolo esecutivo e **senza la preventiva notifica della cartella di pagamento**, potrà procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Decorso un anno dalla notifica degli atti, l'espropriazione forzata sarà sempre preceduta dalla notifica di un avviso che dovrà contenere l'intimazione ad adempiere al versamento delle somme dovute entro cinque giorni e sarà avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Al fine di velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando un significativo recupero di efficienza di tale rilevante fase dell'attività di contrasto dell'evasione, la disposizione rinvia ad uno o più regolamenti (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), coerentemente con le novità introdotte dalla disposizione stessa, per la progressiva razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute anche a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

Altro obiettivo perseguito dalla manovra è l'**accelerazione della trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale**. In particolare, viene stabilito un termine massimo di 150 giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario, al fine di incentivare la rapida trattazione delle cause.

Parallelamente, viene fissato in 150 giorni il termine massimo di efficacia del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. Inoltre, viene disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell'udienza di trattazione entro i successivi trenta giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi centoventi giorni.

Sempre al fine di potenziare la riscossione, viene concesso l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ai concessionari dei tributi locali, ma solo tramite l'ente creditore.

Alcune disposizioni garantiscono, poi, che in sede di **transazione fiscale**, anche le somme relative alle ritenute operate e non versate siano oggetto esclusivamente di un'eventuale dilazione e non di falcidia, al pari dell'intera imposta sul valore aggiunto.

Sono state introdotte disposizioni più stringenti che garantiscono la tutela penale in caso di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, prevedendo altresì un nuovo reato per il contrasto della **falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali**.

Relativamente alla disciplina delle **misure cautelari**, strumenti a garanzia del credito erariale di assoluta rilevanza per il contrasto dei più rilevanti fenomeni di evasione da riscossione, viene garantito che queste ultime conservino, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.

Al fine di poter intraprendere tempestivamente le iniziative necessarie per l'eventuale **insinuazione al passivo della procedura concorsuale**, viene posto, a

carico del curatore, l'obbligo, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni necessarie.

Il dispositivo complessivo viene rafforzato intendendo prevenire più efficacemente eventuali casi di corruzione (legati, oltre che alla riscossione, a tutto il comparto dei pagamenti e rimborsi in materia fiscale), mediante l'inserimento, tra le **ipotesi aggravate di corruzione (previste dall'articolo 319-bis del codice penale)**, anche di quella in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio riguardino, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi.

Sul fronte, poi, delle **compensazioni**, una specifica preclusione è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in presenza di debiti relativi a somme iscritte a ruolo a titolo definitivo. La norma, da una parte blocca la possibilità di utilizzo del credito per chi è in debito con l'Erario, ma, dall'altra, consente anche al contribuente di saldare, con l'utilizzo dei propri crediti fiscali, i debiti erariali iscritti a ruolo.

La vigente normativa sulle compensazioni da ampia facoltà al contribuente di compensare i crediti ed i debiti per imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche e tale facoltà poteva essere esercitata anche se, come frequentemente accade, il contribuente aveva, oltre ai debiti compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo.

Questo meccanismo generava l'incongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi era nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo e che si ostinava a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore.

Con l'intento di incidere proprio su tali situazioni, viene inibita la possibilità di compensare crediti relativi alle imposte erariali qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di versamento (senza l'intervento di una sospensione). L'inibizione opera, a condizione che gli importi iscritti a ruolo siano di ammontare superiore a 1.500 euro, al fine di eliminare appesantimenti eccessivi.

Il pacchetto ha creato, poi, una serie di misure specifiche per **contrastare l'indebita percezione di prestazioni sociali agevolate**.

Un esempio per tutti è rappresentato dai contributi erogati nell'ambito del diritto allo studio universitario ai quali si accede tramite la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva.

Per evitare arbitraggi in questo delicato settore, anche per salvaguardare la tutela dei cittadini più bisognosi, sono previsti intensi scambi informativi che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni a cui viene richiesto di trasmettere i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate direttamente all'Inps che, grazie alle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, è in grado di individuare i soggetti che, in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva, hanno fruito indebitamente delle prestazioni. In questo caso, oltre alla restituzione delle somme indebitamente percepite, è fissata una specifica sanzione.

La revisione della disciplina dei fondi immobiliari chiusi, ai fini della vigilanza da parte delle autorità competenti, ha introdotto nuove disposizioni utili ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari cosiddetti «veicolo», contrastando in particolare l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali. Conseguentemente, dal punto di vista fiscale, viene consentito, ai fondi esistenti, di adeguarsi alle nuove disposizioni pagando un'imposta sostitutiva del 5 per cento della media dei valori netti del

fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'imposta è dovuta nella misura del 7 per cento se la SGR non intende adeguarsi ai nuovi requisiti e, pertanto, delibera la liquidazione del fondo.

Il pacchetto prevede poi misure sulla **semplificazione** a favore dei cittadini. In via amministrativa, molti adempimenti fiscali potranno essere assolti telematicamente senza costringere il cittadino a recarsi negli uffici.

Sono state anche introdotte disposizioni in favore dei soggetti con un basso reddito di pensione (fino a 18.000 euro), che danno la possibilità di rateizzare, senza interessi, sia il canone di abbonamento RAI, sia, più in generale, le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno.

Sono diverse, poi, le misure che impattano sul **rilancio economico** attraverso semplificazioni fiscali.

In termini di anticipazione del federalismo fiscale va intesa la facoltà per alcune regioni delle aree meridionali del territorio nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) di disporre, con proprie leggi, la modifica delle aliquote, fino all'azzeramento, dell'**Irap** nonché eventuali esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla medesima imposta, a favore delle nuove iniziative produttive.

In un'ottica di potenziamento dell'integrazione europea, per le imprese residenti in uno Stato membro dell'Ue che intendano svolgere una nuova attività economica in Italia, viene ammessa la **possibilità di richiedere l'applicazione delle regole fiscali vigenti in un qualsiasi stato europeo.**

La scelta, estesa anche ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese stesse, deve essere esercitata comunque nell'ambito della «comunità giuridica» costituita dagli Stati membri dell'Unione.

A tal fine, è necessario interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di *ruling di standard* internazionale.

Inoltre, meritano particolare attenzione le norme relative alle **reti di impresa** alle quali vengono riconosciuti vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, secondo modalità e termini da definire con appositi provvedimenti di attuazione.

Vengono varate importanti misure anche per **agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori** che abbiano trasferito la propria residenza all'estero. Il beneficio consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia.

Viene, inoltre, concesso **l'esonero dall'obbligo** di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi, e quindi dal cosiddetto **monitoraggio fiscale**, per i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro, e dei lavoratori presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ad esempio ONU, NATO, Unione europea, OCSE). La disposizione esclude dall'adempimento dichiarativo anche i frontalieri, limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Negli ultimi due anni, abbiamo effettivamente riscosso quasi 15,5 miliardi di euro, al netto degli aiuti di stato (577 milioni di euro), e, il 2010, a oggi, segna ulteriori incrementi. Il processo di riorganizzazione, oramai in fase di conclusione, mirato a potenziare le professionalità dei nostri verificatori, l'utilizzo efficace delle nostre banche dati, l'affinamento della capacità di analisi di rischio, il costante incrocio con le informazioni in possesso degli altri attori della lotta all'evasione, l'efficientamento dell'intero processo fino alla nodale fase della riscossione, ci

consentono di ritenere raggiungibile l'obiettivo che ci è stato assegnato che, come noto, si compone di recupero immediato di gettito e di compliance.

La confidenza di conseguire tutti gli ulteriori sfidanti obiettivi poggia anche sulla consapevolezza di poter fare affidamento su risorse estremamente professionalizzate e motivate, a cui oltre al ringraziamento per quanto finora fatto, non dovrà mancare, da parte della società civile e politica, il sostegno per il compimento di un'attività sicuramente difficile, ma strategica e necessaria per la collettività tutta.